



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Deliberazione d'urgenza del Presidente

n° 10 del 22.03.2024

OGGETTO: Approvazione del Progetto "BIODIVERSA - Standardized European monitoring of Plant-Pollinator Interactions (SEPPI)" e relativo Accordo di Collaborazione

L'anno 2024, addì 22 del mese di marzo, presso la sede dell'Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, il Dott. Mauro DURBANO, nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 404 del 05.12.2023, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto

Il Presidente

- Visti documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
- Visto il Programma Quadro europeo Horizon Europe, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;
- Vista la proposta Biodiversa-plus, presentata in risposta al bando europeo HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02 e approvata dalla Commissione europea con Grant agreement n. 101052342 del 20.04.2022;
- Preso atto che il MUR ha aderito al bando "Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society –BiodivMon" (BIODIVERSA 2022), pubblicato a settembre 2022 dalla Partnership europea per la ricerca sulla biodiversità (<https://www.biodiversa.eu/wp-content/uploads/2023/12/BiodivMon-Call-Text.pdf>) con le seguenti tematiche:
 - Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
 - Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
 - Making use of available biodiversity monitoring data
- Preso atto che questo Ente ha presentato la propria candidatura al succitato bando con il progetto denominato "SEPPI – Standardized European monitoring of Plant-Pollinator Interactions" ad aprile 2023 insieme ai seguenti partners:
 - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ (capofila)
 - Katholieke Universiteit Leuven
 - University of South Bohemia
 - University of Oulu – UOULU
 - HUN-REN Centre for Ecological Research
 - Babeş-Bolyai University
 - University of Latvia
- Preso atto che a seguito della valutazione tecnico-scientifica delle proposte presentate e

considerati i fondi disponibili, il Call Steering Committee nella propria riunione del 01 dicembre 2023 ha deciso che 33 progetti, fra i quali 14 progetti con partecipanti italiani (tra cui questo Ente), possono essere finanziati;

- Preso atto che il progetto presentato da questo Ente dal titolo: SEPPI – Standardized European monitoring of Plant-Pollinator Interactions” è stato ammesso a finanziamento con un budget assegnato di € 103.600,00;
- Considerato che gli obiettivi del suddetto progetto (protocolli di co-progettazione e raccolta dati; implementazione sul campo e confronto delle prestazioni; confronto dei costi del monitoraggio attraverso l'utilizzo di metodi tradizionali e automatizzati; incorporazione del nuovo protocollo nelle osservazioni standard e negli EBVs; progettazione di analisi e di visualizzazioni regionali;) rientrano nelle priorità dell'Ente Parco legate alla tutela del territorio, alla conoscenza della biodiversità e alla promozione di attività sostenibili;
- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza il presente atto, per dare attuazione ai correlati adempimenti in osservanza delle tempistiche previste dal Progetto in oggetto;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n.394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;
- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23.02.2022;
- In via d'urgenza ai sensi dello Statuto e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

delibera

1. di approvare il progetto “SEPPI – Standardized European monitoring of Plant-Pollinator Interactions”);
2. di approvare l'allegato Accordo di collaborazione ufficiale in lingua inglese tra questo Ente e i partners citati in premessa (allegato A1_inglese) che si invia insieme alla versione italiana per maggior chiarezza (allegato A2_italiano);
3. di dare mandato al Direttore dell'Ente Bruno Bassano per la sottoscrizione di tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti all'approvazione;
4. di dare atto che il budget complessivo assegnato al Parco ammonta ad € 148.000,00 di cui
 - 103.600,00 € a valere sulle risorse del progetto “Biodiversa-plus”, importo finanziato dal MUR
 - 44.400,00 € di cofinanziamento da parte di questo Ente
5. di dare atto che si provvederà alle necessarie variazioni finalizzate all'iscrizione nel bilancio dei contributi attribuiti sulla base dei singoli cronoprogrammi di spesa del Progetto;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in premessa;
7. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Mauro Durbano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore Segretario
Bruno BASSANO

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del tramite PEC

- Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Ministero Vigilante)
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero Vigilante in data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da parte del Ministero Vigilante
- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del del Ministero Vigilante pervenuta in data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero Vigilante in data con

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero Vigilante con nota prot. n. del

NOTE

Il Segretario
Bruno Bassano

Collaboration Agreement

between

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Permoserstr. 15, 04318 Leipzig, Germany
represented by the management

Executive Unit: Department of Species Interaction Ecology
Responsible project manager: Prof. Dr. Tiffany Knight

Katholieke Universiteit Leuven

Oude Markt 13, 3000 Leuven, Belgium
represented by prof. dr. Luc Sels, rector

Executive Unit: Biology Department
Responsible project manager: Dr. Hans Jacquemyn

University of South Bohemia

Branisovska 1760, 37005 Ceske Budejovice, Czech Republic

Executive Unit: Biology of Ecosystems, Faculty of Science
Responsible project manager: Prof. Jana Jersakova

University of Oulu – UOULU

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu, Finland
represented by Dean Maarit Järvenpää

Executive Unit: Ecology and Genetics Unit
Responsible project manager: Dr. Anu Eskelinen

HUN-REN Centre for Ecological Research

Alkotmány u. 2-4, 2163 Vácrátót, Hungary
represented by the General Director

Executive Unit: Institute of Ecology and Botany
Responsible project manager: Péter Batáry

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Via Pio VII 9, 10135 Torino, Italy

Executive Unit: Alpine Wildlife Office, Gran Paradiso National Park (PNGP)
Responsible project manager: Ramona Viterbi

Babeş-Bolyai University

M. Kogălniceanu 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania

Executive Unit: Department of Taxonomy and Ecology
Responsible project manager: Dr. Natalia Timus

University of Latvia

Raina bulv. 19, Riga, LV – 1586, Latvia
represented by rector Indriķis Muižnieks

Executive Unit: Faculty of Geography and Earth Sciences
Responsible project manager: Dr. Viesturs Melecis

– further referred to individually as **Partner** and jointly as **Partners** –

for the following Joint Project

SEPPI – Standardized European monitoring of plant-pollinator interactions
--

– further referred as **Joint Project** –

Preamble

Collaborative projects are collaborative ventures towards a joint aim based on the division of labour and involving a number of research partners and/or partners from industry. The Partners wish to specify or supplement binding commitments among themselves in addition to the provisions of the specific national Grant Agreements or equivalent documents related to the Joint Project (hereinafter »Grant Agreements«) signed by the Partners with each national Funding Agency. The Partners have been granted project funding by their funding agency. They therefore agree as follows:

1. Subject matter of the Agreement

The subject matter of this Agreement is the collaboration for the realization of the Joint Project co-sponsored by the German Research Foundation »DFG« and the other funding agencies; the Partners will contribute to the realization of a scientific partnership within the Joint Project. In relation to third parties, the consortium does not act as an independent legal entity.

2. Realization of the work

- 2.1 The Partners undertake to carry out the agreed areas of work and sub-assignments allocated to them as described in the Project Proposal attached as Annex 1 to this Agreement; the Annex forms an integral part of this Agreement. Each Partner will take responsibility for carrying out its own work.
- 2.2 The Partners keep each other informed, by
 - a comprehensive sharing of the Work Results obtained as well as of the progress of the work according to this Agreement,
 - exchanging interim and completion reports,
 - exchanging information at joint works meetings or meetings of the group
 - a general exchange of information at the overall project level in accordance with the Project Proposal.
- 2.3 The Partners will entrust professionally qualified employees to carry out the work according to the Project Proposal in a manner that ensures compliance with deadlines indicated therein.
- 2.4 Where the deadlines cannot be met, this must be promptly notified to the Project Coordinator, which informs the other Partners.
- 2.5 Each Partner will appoint a contact person responsible for its share of the work (and provide the relevant contact number and e-mail). All Partners shall be notified immediately of any change in such contact person.
- 2.6 Project coordination is taken over by Prof. Dr. Tiffany Knight (UFZ), is in particular, responsible for coordinating the work of the individual Partners in terms of time and substance. Where there are departures from the overall work plan and schedule, the Project Coordinator will draw this to the attention of the Partners as early as possible and propose measures to overcome the difficulties that have arisen.
- 2.7 The Project Coordinator prepares the work meetings necessary for the realization of the overall work plan and schedule, sends invitations giving reasonable notice and encloses the agenda, chairs the works meetings and is responsible for drawing up and

distributing the minutes of the meeting. The meetings may also be held via telephone or video conference.

- 2.8 The Partners will assign an employee to attend the necessary works meetings and ensure that the targets, approaches, arrangements etc. agreed from a scientific point of view at these meetings are complied with.
- 2.9 Furthermore, each directly funded Partner is personally responsible vis-à-vis its own funding agency for the realization of the assumed R&D tasks.

3. Work results

- 3.1 The term »Work Results« covers all results including complied reports and documents which are generated by the Partners in carrying out their work in the Joint Project (e.g. Know-how, inventions, results that are protected by copyright, software). As a matter of principle, the Partners shall reasonably consider registration of the intellectual property rights of those Work Results that are eligible for protection under IP law.
- 3.2 Work Results which exclusively involve the participation of employees of one Partner belong to that Partner. If the rights of the employees of the Partner to the Work Results are not assigned by effect of law to the Partner, the Partner is responsible for ensuring that any person participating in the Joint Project on behalf of that Partner assigns his/her rights to the Work Results to that Partner to the extent required by this Agreement.
- 3.3 Work Results which come about through the involvement of employees of several Partners belong to these Partners, or the Partner's employee according to national legislation jointly in proportion of the intellectual contribution they make. If, in the course of carrying out work in the Joint Project, joint Work Results are made (at least two Partners are contributors), and if the features of such joint work result are such that it is not possible to separate them for the purpose of applying for, obtaining and/or maintaining in force the protection of the relevant intellectual property right, the Partners concerned shall negotiate and sign a separate agreement relating to the respective shares in the Work Results within six (6) months from the creation of such results, registration and maintenance and rules of exploitation of the joint Work Results, including sharing of costs and revenues.
- 3.4 The Partner that registers a work result that is eligible for registered protection under intellectual property law will inform the other Partners accordingly, who are subject to the confidentiality obligations in this Agreement. For the clarity, this obligation is valid only during the implementation of the Joint Project.
- 3.5 Unless otherwise agreed in the context of the transfer under Clause 3.5, each Partner bears its own cost of remuneration payable to its employees for any employee work result.
- 3.6 The Partners mutually undertake to keep confidential the notifications of the other Partners' Work Results and intellectual property right applications until they are published.

4. Rights of use

- 4.1 For the purposes of implementing the Joint Project and for term of the Joint Project the Partners grant each other a non-exclusive, non-transferable and non-sub licensable complimentary right of use over the Work Results (including inventions) that have arisen during the realization of the Joint Project for the term and purpose of this Agreement. A right of use extending beyond the term of the Joint Project, or that is granted for other purposes, requires a separate written agreement and will be granted at customary market terms and conditions.

- 4.2 In case of inventions the holders of the rights should, when assessing the utilization fee for a right of use extending beyond the term of the Joint Project or when is granted for other purposes than the Joint Project, take into account any contributions made by the Partners which should be valued as a necessary but insufficient prerequisite for the invention. Such contributions should be appropriately taken into account when assessing the licence fees, for example through a significant reduction compared with those with no involvement. The same applies accordingly to joint inventions. In case of Partners without such involvement in the invention process, licenses are awarded at customary market terms and conditions.
- 4.3 Existing research and development results shall remain the property of the Partner contributing them. The Partners grant each other access rights to the existing research and development results needed for the performance of their own work under the Joint Project or needed for exploitation of a Party's own Results in accordance with 4.1.
- 4.4 The use of the Work Results for internal, non-commercial research and teaching purposes remains permissible free of charge even after the end of the Joint Project.

5. Financing

- 5.1 Each Partner bears the costs arising in the context of the realization of this Agreement itself. The Partners have no claims for reimbursement of costs against another Partners under this Agreement.
- 5.2 Each Partner is personally responsible for financing its own portion of the project in accordance with the regulations affecting it and the national law under with the Partner is operating.

6. External Services

- 6.1 To the extent that a Partner collaborates with a third party in the context of work for the Joint Project, it must ensure that the other Partners as well as the respective funding entity if required by national regulations for individual Partner funding agencies receive at least the same rights to the third parties results as they would have had if the results had been elaborated by the Partner itself.
- 6.2 Prior to awarding contracts for R&D work in the course of the Joint Project, the other Partners must be informed in writing of the intention to award a contract. Clause 6.1 applies accordingly to the results of the R&D contracts.
- 6.3 If a Partner wishes to outsource a contract in order to complete its work under the Joint Project, it assumes the relevant responsibility and, in particular, warrants that the contractor treats the information entrusted to it as confidential in accordance with the obligations under this Agreement of the Partner awarding the contract, in particular under clauses 7.1 - 7.4.

7. Confidentiality/ Publications

- 7.1 The Partners will, even after completion or withdrawal from this Agreement, keep confidential from third parties any information received from the other Partners which is marked as confidential ("Confidential Information"). This applies for a maximum of up to three (3) years from completion of the Joint Project.
- 7.2 The Confidential Information made available by any Partner to the other Partners, e.g. in the form of documents, documentation, data carriers and objects must be treated with care and in particular must be stored in accordance with the duty of confidentiality under Clause 7.1 until its return and only used in accordance with the provisions of this Agreement and in particular may not be made the subject of intellectual property right applications. Where the Partner providing the Confidential Information so wishes, the

Confidential Information shall be returned or completely destroyed following termination of, or a Partner's withdrawal from, this Agreement.

- 7.3 The obligations under Clauses 7.1 and 7.2 do not apply to information that can be shown
- to be in the public domain as a result of publication or similar, or
 - to enter the public domain through no fault of the Partner receiving it, or
 - to have been transferred to a Partner by third Partners without any confidentiality obligation, or
 - to have already been known to the receiving Partner prior to its disclosure by any other Partner, or
 - to be the result of work by employees of the receiving Partner without the relevant employees having had access to the information,
 - to be disclosed by law or official respectively judicial order.
- 7.4 The Partners will take the usual and reasonable steps under these provisions to keep the information confidential also vis-à-vis their own employees.
- 7.5 Each Partner may publish the results of its own work. At the same time, reference must be made to the Joint Project in the form provided by the respective funding agency. Each Partner is obliged to inform the other Partners of the publications in advance.
- 7.6 Publications containing Confidential Information or Work Results from other Partners shall require prior written consent from the Partner/s concerned and the concerned Partners shall consider joint publication. The consent is deemed to have been obtained through the review process described below in this paragraph 7.6. The Project Coordinator shall also be informed. No Partner may unreasonably withhold consent or unreasonably make its consent conditional upon alterations or deletions.

During the Joint Project and for a period of 1 year after the end of the Joint Project, the dissemination of own Work Results by one or several Partners including but not restricted to publications and presentations, shall be subject to the following provisions:

Prior notice of any planned publication shall be given to the other Partners at least 30 calendar days before the publication. Any objection to the planned publication shall be made by written notice to the Project Coordinator and to the Partner or Partners proposing the dissemination within 15 calendar days after receipt of the notice. If no objection is made within the time limit stated above, the publication is permitted.

An objection is justified if,

- the protection of the objecting Partner's Work Results or Background would be adversely affected, or
- the objecting Partner's legitimate interests in relation to its Work Results or Background would be significantly harmed, or
- the proposed publication includes Confidential Information of the objecting Partner.

The objection has to include a precise request for necessary modifications.

If an objection has been raised the involved Partner's shall discuss how to overcome the justified grounds for the objection on a timely basis (for example by amendment to the planned publication and/or by protecting information before publication) and the objecting Partner shall not unreasonably continue the opposition if appropriate measures are taken following the discussion.

The objecting Partner can request a publication delay of not more than 30 calendar days from the time it raises such an objection. After 90 calendar days the publication is permitted, provided that the objections of the objecting Partner have been addressed.

8. Term of the Agreement

- 8.1 Subject to receiving funding from the national Funding Agencies of each Partner this Agreement shall take effect upon signature by all Partners. It will terminate upon complete fulfilment of all obligations under this Agreement (such as reporting obligations). Clauses 3, 4, 7 and 9 shall survive termination of this Agreement. This Agreement shall terminate after all national Funding Agencies have accepted the joint final report, including the financial report, unless it is terminated or otherwise terminated prior to that.
- 8.2 Each Partner is entitled to terminate this Agreement for an important reason. An important reason is in particular its non-funding, the material restriction or modification of its funding, the suspension or reduction of the funding vis-à-vis one or more Partners, the termination of a Partner or the circumstance where the Work Results show that the intention behind the Joint Project cannot be realized or only with a disproportionate outlay. Notice of termination must be given in writing to the Project Coordinator and the other Partners. The Partner giving notice of termination will draw up the completion report and, if the other Partners so require, return or completely destroy the other Partners' Confidential Information. The termination of a Partner is without prejudice to the Agreement between the remaining Partners. Where a Partner terminates its participation, the further procedure is to be handled in Agreement with the Project Coordinator, e.g. through having other Partners take over the unfulfilled assignments of the departing Partner.
- 8.3 Where a Partner leaves the Joint Project, the obligations of the remaining Partners in relation to it shall then end upon its departure. Nevertheless, the departing Partner retains its obligations vis-à-vis the other Partners in relation to earlier works under Clauses 2, 3, 4 and 6 of this Agreement. Confidential Information it has received from other Partners must continue to be treated as confidential in accordance with the provision in clause 7. The obligation of the remaining Partners under clauses 3, 4 and 6 of this Agreement only applies to a departing Partner in relation to results that were obtained prior to its departure and to intellectual property rights that were registered prior to its departure.
- 8.4 The other Partners' obligations under clause 7 of this Agreement continue to apply in respect of the departing Partner.

9. Guarantee/ Liability

- 9.1 The Partners will carry out the work undertaken by them in the context of the Joint Project properly and to the best of their knowledge taking into account the latest scientific and technical developments. The Partners do not assume any guarantee that the Work Results will not infringe on any intellectual property rights or to the effect that specific results will be achieved. However, as soon as a Partner becomes aware of any such intellectual property rights it will inform the other Partners of the same without undue delay.
- 9.2 Claims of the Partners against each other for damages are excluded unless they are based on wilful intent or gross negligence or such limitation is not permitted by applicable law. Reimbursement of indirect and consequential damage (e.g. loss of profit) is excluded. Each Partner shall be solely liable for claims resulting from its performance of obligations under this Agreement to the value of monies received by each individual party.
- 9.3 For the avoidance of doubt, a Partner that enters into a third-party contract for the purposes of this Agreement (employment of staff, subcontract etc.) shall be solely responsible for carrying out its part of the Joint Project and the third party's compliance with this Agreement.

9.4 In the context of the collaboration the Partners will undertake to share information with the degree of care they would apply to their own information. The Partners do not accept any liability for the accuracy, fitness for purpose and completeness of the information shared by them in the context of this Agreement or for damage of whatever kind resulting from the application of such information either during the term of the collaboration or following the end of the Agreement. This is without prejudice to the provisions of Clauses 9.1 and 9.2.

10. Final provisions

- 10.1 The articles set down in this Agreement do not replace, impinge, impede or otherwise impact the national rules and regulations which apply to each Partner.
- 10.2 This Agreement replaces all oral or written agreements between the Partners with regard to the Joint Project entered into prior to its signature.
- 10.3 Should a provision of this Agreement be or become invalid, this is without prejudice to the validity of the remaining provisions of this Agreement. Rather, the provision should be replaced retrospectively with such provision as is legally permissible and, in terms of its content, comes closest to the original intention. The same applies to unforeseen lacuna in the Agreement.
- 10.4 No Partner is entitled to undertake obligations binding the other Partners without their express prior written consent.
- 10.5 The Partners agree that this Agreement may be executed by means of either (i) generally accepted and available software (e-signature including a digital certificate for independent identity validation), e.g. Adobe Sign, DocuSign or similar electronic signature technology, or (ii) a scan of a wet ink signature, which shall be considered as an original wet ink signature for all purposes and shall have the same force and effect as an original wet ink signature.
- 10.6 In the event of any dispute which may arise between the Partners relating to the interpretation and/or performance of this Agreement, they shall attempt to reach an amicable solution to such dispute. In the event that the Partners are unable to come to an amicable solution, the dispute shall be submitted to the competent court of the defendant Party, and the Agreement shall be interpreted in accordance to the laws of the country of the defendant. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. The contractual language is also English.
- 10.7 Provisions of this Agreement which contravene a higher-ranking law (in particular EU law on state aid or provisions of the Grant Agreements) are invalid.
- 10.8 Rights and obligations under this contract may not be transferred to third Partners without the consent of the other Partners to the contract.
- 10.9 *Centre for Ecological Research* and *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* indicate that the national support is not yet secured at the time of signing, so it can only undertake the initiation of participation in the project when it sees the disbursement of the support secured.

Annex:

In case the terms of this Agreement are in conflict with the attachments, this Agreement shall prevail.

Annex 1 - Project Proposal

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Leipzig,

.....
Prof. Dr. Tiffany Knight
Head of Department Species Interaction Ecology

.....
i.V. Dr. Martina Kunz-Pirung
Head of Department Research Funding

.....
i.V. Nicole Lichtenstein
Head of Legal Department

Katholieke Universiteit Leuven

Leuven,

.....

University of South Bohemia

Ceske Budejovice,

.....

University of Oulu – UOULU

Oulu,.....

.....

HUN-REN Centre for Ecological Research

Vácrátót,

.....
Dr. Laszlo Zsolt Garamszegi
General Director

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Torino,

.....

Babeş-Bolyai University

Cluj-Napoca,

.....

University of Latvia

Riga,

.....
prof Indriķis Muižnieks
Rector

Accordo di collaborazione

tra

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Permoserstr. 15, 04318 Leipzig, Germany
represented by the management
Executive Unit: Department of Species Interaction Ecology
Responsible project manager: Prof. Dr. Tiffany Knight

Katholieke Universiteit Leuven

Oude Markt 13, 3000 Leuven, Belgium
represented by prof. dr. Luc Sels, rector
Executive Unit: Biology Department
Responsible project manager: Dr. Hans Jacquemyn

University of South Bohemia

Branisovska 1760, 37005 Ceske Budejovice, Czech Republic
Executive Unit: Biology of Ecosystems, Faculty of Science
Responsible project manager: Prof. Jana Jersakova

University of Oulu – UOULU

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu, Finland
represented by Dean Maarit Järvenpää
Executive Unit: Ecology and Genetics Unit
Responsible project manager: Dr. Anu Eskelinen

HUN-REN Centre for Ecological Research

Alkotmány u. 2-4, 2163 Vácrátót, Hungary
represented by the General Director
Executive Unit: Institute of Ecology and Botany
Responsible project manager: Péter Batáry

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Via Pio VII 9, 10135 Torino, Italy
Executive Unit: Alpine Wildlife Office, Gran Paradiso National Park (PNGP)
Responsible project manager: Ramona Viterbi

Babeş-Bolyai University

M. Kogălniceanu 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania
Executive Unit: Department of Taxonomy and Ecology
Responsible project manager: Dr. Natalia Timus

University of Latvia

Raina bulv. 19, Riga, LV – 1586, Latvia
represented by rector Indriķis Muižnieks
Executive Unit: Faculty of Geography and Earth Sciences

Responsible project manager: Dr. Viesturs Melecis

denominati in seguito individualmente come **Partner** e congiuntamente come **Partners**–

per il seguente progetto comune

SEPPI - Monitoraggio europeo standardizzato delle interazioni tra piante e impollinatori

denominato in seguito **progetto comune**

Preambolo

I progetti collaborativi sono iniziative di collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune, basate sulla divisione del lavoro e che coinvolgono diversi partner della ricerca e/o dell'industria. I partner desiderano specificare o integrare gli impegni vincolanti tra di loro in aggiunta alle disposizioni degli specifici Grant Agreement nazionali o di documenti equivalenti relativi al progetto congiunto (di seguito "Grant Agreement") firmati dai Partner con ciascuna Agenzia di finanziamento nazionale. I Partner hanno ottenuto il finanziamento del progetto dalla loro agenzia di finanziamento.

Pertanto, essi concordano quanto segue:

1. Oggetto dell'Accordo

L'oggetto del presente Accordo è la collaborazione per la realizzazione del Progetto comune co-sponsorizzato dalla Fondazione tedesca per la ricerca "DFG" e da altre agenzie di finanziamento; i Partner contribuiranno alla realizzazione di un partenariato scientifico nell'ambito del Progetto Comune. In relazione a terzi, il consorzio non agisce come soggetto giuridico indipendente.

2. Realizzazione del lavoro

- 2.1 I Partner si impegnano a svolgere le aree di lavoro e i sub-incarichi concordati, come descritto nella Proposta di Progetto di cui all'Allegato 1 del presente documento; l'Allegato costituisce parte integrante del presente Accordo. Ciascun Partner si assumerà la responsabilità per lo svolgimento del proprio lavoro.
- 2.2 I Partner si tengono reciprocamente informati attraverso
 - una condivisione completa dei risultati di lavoro ottenuti e dell'avanzamento dei lavori secondo il presente Accordo,
 - scambiandosi relazioni intermedie e di completamento,
 - lo scambio di informazioni in occasione di riunioni di lavoro congiunte o di gruppo,
 - uno scambio generale di informazioni a livello di progetto complessivo in conformità con la Proposta di Progetto.
- 2.3 I Partner affideranno a dipendenti professionalmente qualificati l'esecuzione del lavoro secondo la Proposta di Progetto in modo tale da garantire il rispetto delle scadenze indicate nella stessa.
- 2.4 Qualora le scadenze non possano essere rispettate, ciò deve essere tempestivamente comunicato al Coordinatore del Progetto, che ne informa gli altri Partner.
- 2.5 Ciascun Partner nominerà una persona di contatto responsabile per la propria parte di lavoro (e fornirà il relativo numero di contatto e l'e-mail). Tutti i Partner devono essere informati immediatamente di qualsiasi cambiamento di tale persona di contatto.
- 2.6 Il coordinamento del progetto è affidato alla Prof.ssa Dr. Tiffany Knight (UFZ), in particolare, responsabile del coordinamento del lavoro dei singoli Partner in termini di tempo e di sostanza. In caso di scostamenti dal piano di lavoro generale e dal calendario, il Coordinatore del progetto lo

porterà all'attenzione dei Partner il più presto possibile e proporrà misure per superare le difficoltà emerse.

- 2.7 Il Coordinatore del progetto prepara le riunioni di lavoro necessarie per la realizzazione del piano di lavoro e del calendario, invia le convocazioni con un ragionevole preavviso e allega l'ordine del giorno, presiede le riunioni di lavoro ed è responsabile della stesura e dell'organizzazione delle riunioni di lavoro e di distribuire il verbale della riunione. Le riunioni possono essere tenute anche per telefono o in videoconferenza.
- 2.8 I Partner assegneranno a un dipendente il compito di partecipare alle riunioni di lavoro necessarie e si assicureranno che gli obiettivi, gli approcci, gli accordi, ecc. concordati dal punto di vista scientifico in queste riunioni vengano rispettati.
- 2.9 Inoltre, ciascun Partner finanziato direttamente è personalmente responsabile nei confronti della propria agenzia di finanziamento per la realizzazione dei compiti di R&S assunti.

3. Risultati del lavoro

3.1 Il termine "Risultati del lavoro" comprende tutti i risultati, compresi i rapporti e i documenti compilati, generati dai Partner nello svolgimento del loro lavoro nell'ambito del Progetto comune (ad esempio, know-how, invenzioni, risultati protetti da copyright, software). In linea di principio, i Partner prenderanno ragionevolmente in considerazione la registrazione dei diritti di proprietà intellettuale di quei Risultati del Lavoro che possono essere protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale.

3.2 I risultati del lavoro che prevedono esclusivamente la partecipazione di dipendenti di un Partner appartengono a quest'ultimo. Se i diritti dei dipendenti del Partner sui risultati del lavoro non sono assegnati per legge al Partner, il Partner è tenuto a garantire che qualsiasi persona che partecipi al Progetto Comune per conto del Partner stesso ceda i propri diritti sui risultati del lavoro al Partner nella misura richiesta dal presente Accordo.

3.3 I Risultati di Lavoro che si realizzano attraverso il coinvolgimento di dipendenti di più Partner appartengono a questi ultimi, o al dipendente del Partner secondo la legislazione nazionale, in proporzione al contributo intellettuale che apportano. Se, nel corso dello svolgimento del lavoro nel Progetto Comune, vengono prodotti risultati di lavoro congiunti (almeno due Partner contribuiscono), e se le caratteristiche di tali risultati di lavoro congiunti sono tali che non è possibile separarli ai fini della richiesta, dell'ottenimento e/o del mantenimento in vigore della protezione del relativo diritto di proprietà intellettuale, i Partner interessati negozieranno e firmeranno un accordo separato relativo alle rispettive quote dei risultati di lavoro entro sei (6) mesi dalla creazione di tali risultati, alla registrazione e al mantenimento e alle regole di sfruttamento dei risultati di lavoro congiunti, compresa la condivisione di costi e ricavi.

3.4 Il Partner che registra un risultato di lavoro idoneo alla protezione registrata ai sensi della legge sulla proprietà intellettuale ne informa gli altri Partner, che sono soggetti agli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo. Per chiarezza, questo obbligo è valido solo durante l'attuazione del Progetto Comune.

3.5 Se non diversamente concordato nel contesto del trasferimento ai sensi della Clausola 3.5, ciascun Partner sostiene il proprio costo della retribuzione da corrispondere ai propri dipendenti per qualsiasi risultato di lavoro dipendente.

3.6 I Partner si impegnano reciprocamente a mantenere riservate le notifiche dei risultati di lavoro degli altri Partner e le richieste di diritti di proprietà intellettuale fino alla loro pubblicazione.

4. Diritti di utilizzo

4.1 Ai fini dell'attuazione del Progetto Comune e per la durata del Progetto Comune, i Partner si concedono reciprocamente un diritto d'uso gratuito, non esclusivo, non trasferibile e non sub-licenziabile sui Risultati del Lavoro (comprese le invenzioni) che sono emersi durante la realizzazione del Progetto Comune per la durata e gli scopi del presente Accordo. Un diritto d'uso che si estenda oltre la durata del Progetto Comune, o che sia concesso per altri scopi, richiede un accordo scritto separato e sarà concesso alle consuete condizioni di mercato.

4.2 In caso di invenzioni, i titolari dei diritti dovrebbero, nel valutare il canone di utilizzo per un diritto di utilizzo che si estende oltre la durata del Progetto Comune o che viene concesso per scopi diversi dal Progetto Comune, tenere conto di eventuali contributi dei Partner che dovrebbero essere valutati come un prerequisito necessario ma non sufficiente per l'invenzione. Tali contributi devono essere adeguatamente presi in considerazione nella valutazione dei diritti di licenza, ad esempio attraverso una riduzione significativa rispetto a chi non ha partecipato. Lo stesso vale per le invenzioni congiunte. Nel caso di partner che non partecipano al processo di invenzione, le licenze vengono concesse alle condizioni di mercato.

4.3 I risultati di ricerca e sviluppo esistenti restano di proprietà del Partner che li ha forniti. I Partner si concedono reciprocamente i diritti di accesso ai risultati di ricerca e sviluppo esistenti necessari per lo svolgimento del proprio lavoro nell'ambito del Progetto Comune o necessari per lo sfruttamento dei Risultati di una Parte in conformità al punto 4.1.

4.4 L'uso dei risultati del lavoro per scopi interni, non commerciali, di ricerca e di insegnamento rimane consentito a titolo gratuito anche dopo la conclusione del Progetto Comune.

5. Finanziamento

5.1 Ciascun Partner si fa carico dei costi derivanti dalla realizzazione del presente Accordo. I Partner non hanno alcun diritto al rimborso dei costi nei confronti di altri Partner ai sensi del presente Accordo.

5.2 Ciascun Partner è personalmente responsabile del finanziamento della propria parte del progetto in conformità con le norme che lo riguardano e con la legislazione nazionale in base alla quale il Partner opera.

6. Servizi esterni

6.1 Nella misura in cui un Partner collabora con una terza parte nel contesto del lavoro per il Progetto Comune, deve garantire che gli altri Partner e il rispettivo ente finanziatore, se richiesto dalle normative nazionali per le agenzie di finanziamento dei singoli Partner, ricevano almeno gli stessi diritti sui risultati della terza parte che avrebbero avuto se i risultati fossero stati elaborati dal Partner stesso.

6.2 Prima di assegnare contratti per attività di R&S nel corso del Progetto Comune, gli altri Partner devono essere informati per iscritto dell'intenzione di assegnare un contratto. La clausola 6.1 si applica di conseguenza ai risultati dei contratti di R&S.

6.3 Se un Partner desidera esternalizzare un contratto per completare il proprio lavoro nell'ambito del Progetto Comune, si assume la relativa responsabilità e, in particolare, garantisce che l'appaltatore tratti le informazioni affidategli come riservate in conformità agli obblighi previsti dal presente Accordo per il Partner che assegna il contratto, in particolare ai sensi delle clausole da 7.1 a 7.4.

7. Riservatezza/Pubblicazioni

7.1 I Partner, anche dopo il completamento o il recesso dal presente Accordo, manterranno riservate da terzi le informazioni ricevute dagli altri Partner e contrassegnate come riservate ("Informazioni riservate"). Ciò vale per un massimo di tre (3) anni dal completamento del Progetto comune.

7.2 Le Informazioni riservate messe a disposizione da un Partner agli altri Partner, ad esempio sotto forma di documenti, documentazione, supporti di dati e oggetti, devono essere trattate con cura e, in particolare, devono essere conservate in conformità all'obbligo di riservatezza di cui alla Clausola 7.1 fino alla loro restituzione e utilizzate solo in conformità alle disposizioni del presente Accordo e, in particolare, non possono essere oggetto di richieste di diritti di proprietà intellettuale. Se il Partner che fornisce le Informazioni riservate lo desidera, le Informazioni riservate devono essere restituite o completamente distrutte in seguito alla risoluzione del presente Accordo o al recesso di un Partner.

7.3 Gli obblighi di cui alle clausole 7.1 e 7.2 non si applicano alle informazioni che possono essere dimostrate come

- che sono di dominio pubblico in seguito a pubblicazione o simili, oppure
- siano diventate di dominio pubblico senza colpa del Partner che le ha ricevute, oppure
- siano state trasferite a un Partner da terzi senza alcun obbligo di riservatezza, oppure
- essere già nota al Partner ricevente prima della sua divulgazione da parte di qualsiasi altro Partner, oppure
- essere il risultato del lavoro dei dipendenti del Partner ricevente senza che questi abbiano avuto accesso alle informazioni,
- essere divulgate per legge o per ordine ufficiale o giudiziario.

7.4 I Partner adotteranno le misure consuete e ragionevoli previste da queste disposizioni per mantenere la riservatezza delle informazioni anche nei confronti dei propri dipendenti.

7.5 Ciascun Partner può pubblicare i risultati del proprio lavoro. Allo stesso tempo, deve essere fatto riferimento al Progetto comune nella forma prevista dalla rispettiva agenzia di finanziamento. Ciascun Partner è tenuto a informare preventivamente gli altri Partner delle pubblicazioni.

7.6 Le pubblicazioni contenenti informazioni riservate o risultati del lavoro di altri Partner richiedono il consenso scritto preventivo del/i Partner interessato/i e i Partner interessati prenderanno in considerazione la pubblicazione congiunta. Il consenso si considera ottenuto attraverso il processo di revisione descritto di seguito in questo paragrafo 7.6. Anche il Coordinatore del Progetto deve essere informato. Nessun Partner può rifiutare irragionevolmente il consenso o condizionarlo irragionevolmente a modifiche o cancellazioni.

Durante il Progetto Comune e per un periodo di 1 anno dopo la fine del Progetto Comune, la diffusione dei propri risultati di lavoro da parte di uno o più Partner, comprese, ma non solo, le pubblicazioni e le presentazioni, è soggetta alle seguenti disposizioni:

La notifica preventiva di qualsiasi pubblicazione prevista deve essere data agli altri Partner almeno 30 giorni di calendario prima della pubblicazione. Qualsiasi obiezione alla pubblicazione prevista deve essere comunicata per iscritto al Coordinatore del progetto e al Partner o ai Partner che propongono la diffusione

entro 15 giorni di calendario dal ricevimento dell'avviso. Se non viene presentata alcuna obiezione entro il termine sopra indicato, la pubblicazione è consentita.

Un'obiezione è giustificata se,

- la protezione dei risultati di lavoro o delle conoscenze preesistenti del Partner obiettore verrebbe pregiudicata, oppure
- gli interessi legittimi del Partner obiettore in relazione ai suoi risultati di lavoro o alle sue conoscenze pregresse sarebbero significativamente danneggiati, oppure
- la pubblicazione proposta include informazioni riservate del Partner obiettore.

L'obiezione deve includere una richiesta precisa delle modifiche necessarie.

Se è stata sollevata un'obiezione, i Partner coinvolti devono discutere su come superare i motivi giustificati dell'obiezione in modo tempestivo (ad esempio modificando la pubblicazione prevista e/o proteggendo le informazioni prima della pubblicazione) e il Partner obiettore non deve continuare in modo irragionevole l'opposizione se vengono adottate misure appropriate a seguito della discussione.

Il Partner obiettore può richiedere un ritardo nella pubblicazione di non più di 30 giorni di calendario dal momento in cui solleva tale obiezione. Dopo 90 giorni di calendario la pubblicazione è consentita, a condizione che le obiezioni del socio obiettore siano state affrontate.

8. Durata dell'Accordo

8.1 Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma da parte di tutti i Partner, a condizione di ricevere i finanziamenti dalle Agenzie di finanziamento nazionali di ciascun Partner. Esso terminerà con il completo adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Accordo (come ad esempio gli obblighi di rendicontazione). Le clausole 3, 4, 7 e 9 sopravvivono alla risoluzione del presente Accordo. Il presente Accordo terminerà dopo l'accettazione da parte di tutte le Agenzie di finanziamento nazionali della relazione finale congiunta, compresa la relazione finanziaria, a meno che non venga rescisso o risolto in altro modo prima di tale data.

8.2 Ciascun Partner ha il diritto di recedere dal presente Accordo per un motivo importante. Un motivo importante è in particolare il mancato finanziamento, la restrizione o la modifica sostanziale del finanziamento, la sospensione o la riduzione del finanziamento nei confronti di uno o più Partner, la cessazione di un Partner o la circostanza in cui i risultati del lavoro dimostrano che l'intenzione alla base del Progetto comune non può essere realizzata o solo con un esborso sproporzionato. La notifica di cessazione deve essere data per iscritto al Coordinatore del Progetto e agli altri Partner. Il Partner che comunica la cessazione dovrà redigere la relazione di completamento e, se gli altri Partner lo richiedono, restituire o distruggere completamente le Informazioni riservate degli altri Partner. Il recesso di un Partner non pregiudica l'Accordo tra i restanti Partner. Nel caso in cui un Partner cessi la sua partecipazione, la procedura successiva deve essere gestita in accordo con il Coordinatore del progetto, ad esempio facendo assumere ad altri Partner gli incarichi non portati a termine dal Partner uscente.

8.3 Se un Partner lascia il Progetto comune, gli obblighi dei restanti Partner nei suoi confronti cessano con la sua partenza. Tuttavia, il Partner uscente mantiene i suoi obblighi nei confronti degli altri Partner in relazione ai lavori precedenti ai sensi delle Clausole 2, 3, 4 e 6 del presente Accordo. Le informazioni riservate ricevute da altri Partner devono continuare a essere trattate come riservate in conformità con la

disposizione di cui alla clausola 7. L'obbligo dei restanti Partner ai sensi delle clausole 3, 4 e 6 del presente Accordo si applica al Partner uscente solo in relazione ai risultati ottenuti prima della sua partenza e ai diritti di proprietà intellettuale registrati prima della sua partenza.

8.4 Gli obblighi degli altri Partner ai sensi della clausola 7 del presente Accordo continuano ad applicarsi nei confronti del Partner uscente.

9. Garanzia/Responsabilità

9.1 I Partner svolgeranno il lavoro intrapreso nel contesto del Progetto Comune in modo corretto e al meglio delle loro conoscenze, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici e tecnici. I Partner non si assumono alcuna garanzia che i risultati del lavoro non violino alcun diritto di proprietà intellettuale o che vengano raggiunti risultati specifici. Tuttavia, non appena un Partner viene a conoscenza di tali diritti di proprietà intellettuale, ne informa senza indugio gli altri Partner.

9.2 Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dei Partner, a meno che non siano basate su dolo o negligenza grave o che tale limitazione non sia consentita dalla legge applicabile. È escluso il rimborso di danni indiretti e consequenziali (ad esempio, perdita di profitto). Ciascun Partner sarà l'unico responsabile per le richieste di risarcimento derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo per il valore delle somme ricevute da ciascuna parte.

9.3 A scanso di equivoci, il Partner che stipula un contratto con terzi ai fini del presente Accordo (assunzione di personale, subappalto, ecc.) è l'unico responsabile dell'esecuzione della propria parte del Progetto Comune e del rispetto del presente Accordo da parte del terzo.

9.4 Nell'ambito della collaborazione i Partner si impegnano a condividere le informazioni con il grado di cura che applicherebbero alle proprie informazioni. I Partner non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, l'idoneità allo scopo e la completezza delle informazioni da loro condivise nel contesto del presente Accordo o per i danni di qualsiasi tipo derivanti dall'applicazione di tali informazioni sia durante la durata della collaborazione che dopo la fine dell'Accordo. Ciò non pregiudica le disposizioni delle clausole 9.1 e 9.2.

10. Disposizioni finali

10.1 Gli articoli del presente Accordo non sostituiscono, impattano, ostacolano o influenzano in altro modo le norme e i regolamenti nazionali applicabili a ciascun Partner.

10.2 Il presente Accordo sostituisce tutti gli accordi orali o scritti tra i Partner in relazione al Progetto comune stipulati prima della sua firma.

10.3 Qualora una disposizione del presente Accordo sia o diventi invalida, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni del presente Accordo. Anzi, la disposizione dovrà essere sostituita retroattivamente con una disposizione che sia legalmente ammissibile e che, in termini di contenuto, si avvicini maggiormente all'intenzione originaria. Lo stesso vale per le lacune impreviste dell'Accordo.

10.4 Nessun Partner è autorizzato ad assumere obblighi che vincolano gli altri Partner senza il loro esplicito consenso scritto.

10.5 I Partner concordano che il presente Contratto può essere eseguito mediante (i) un software generalmente accettato e disponibile (firma elettronica comprendente un certificato digitale per la

convalida indipendente dell'identità), ad esempio Adobe Sign, DocuSign o una tecnologia di firma elettronica simile, oppure (ii) una scansione di una firma a inchiostro umido, che sarà considerata come una firma originale a inchiostro umido a tutti gli effetti e avrà la stessa forza ed effetto di una firma originale a inchiostro umido.

10.6 In caso di controversie che possono sorgere tra i Partner in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto, essi cercheranno di raggiungere una soluzione amichevole a tali controversie. Nel caso in cui i Partner non siano in grado di giungere a una soluzione amichevole, la controversia sarà sottoposta al tribunale competente della Parte convenuta e l'Accordo sarà interpretato in conformità alle leggi del paese della Parte convenuta. La lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale è l'inglese. Anche la lingua contrattuale è l'inglese.

10.7 Le disposizioni del presente Contratto che contravvengono a una legge di rango superiore (in particolare la legge UE sugli aiuti di Stato o le disposizioni delle Convenzioni di sovvenzione) non sono valide.

10.8 I diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto non possono essere trasferiti a terzi Partner senza il consenso degli altri Partner del contratto.

10.9 Il Centro di Ricerche Ecologiche e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso indicano che il sostegno nazionale non è ancora assicurato al momento della firma, pertanto potranno intraprendere l'avvio della partecipazione al progetto solo quando vedranno assicurata l'erogazione del sostegno.

Allegato:

Nel caso in cui i termini del presente Accordo siano in conflitto con gli allegati, prevarrà il presente Accordo.

Allegato 1 - Proposta di progetto